

COMUNE DI ANELA

STATUTO

Delibera n. 11 del 27.6.2005

TITOLO I

I principi fondamentali

Il Comune di Anela

1. Il Comune di Anela ente locale autonomo, rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Promuove l'esercizio dei diritti da parte dei singoli e delle formazioni sociali e l'assolvimento dei doveri inderogabili di solidarietà, nel quadro dei principi costituzionali.

Articolo 2

Le Finalità

1. Il Comune di Anela riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
2. Attua una politica di consolidamento del patrimonio dei valori civili di libertà e di democrazia, tenendo a rafforzare il rapporto di solidarietà tra tutti i cittadini.
3. Informa la sua attività al principio del pieno sviluppo della persona umana.
4. Attua una politica di sostegno e valorizzazione della famiglia, riconoscendone il determinante ruolo sociale.
5. Concorre alla realizzazione di un sistema educativo equo ed efficiente che renda effettivo il diritto allo studio, favorendo l'accoglimento delle aspettative del mondo giovanile.
6. Sostiene iniziative volte a sviluppare un equilibrato rapporto di integrazione con i Comuni del circondario e dell'entroterra.
7. Adotta ogni decisione ed iniziativa tesa a favorire la qualità urbana sociale ed ambientale della collettività.
8. Riconosce, promuove, valorizza e protegge il territorio comunale per garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile, fondato sulla salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio.
9. Riconosce e tutela il ruolo sociale delle persone anziane e ne valorizza l'esperienza.
10. Riconosce il fondamentale diritto alla salute. Attua politiche di prevenzione e di tutela del disegno psichico e fisico.
11. Riconosce, promuove, sviluppa e incentiva le iniziative economiche pubbliche e private per favorire l'occupazione ed il benessere della popolazione.
12. Riconosce e promuove il valore del patrimonio storico ed archeologico e li tutela quali fondamento dell'identità cittadina.
13. Promuove le attività ludiche e sportive riconoscendone la loro funzione educativa e di prevenzione del disagio.

Articolo 3

Principio di autonomia

1. Il Comune esercita la propria autonomia nel quadro dei principi inderogabili stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali del Comune. In particolare:
 - a) Specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - b) Stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme del decentramento e di collaborazione con gli altri Comuni, la Provincia di Sassari, gli istituti della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. La potestà regolarmente è esercitata nel rispetto dello statuto, oltre che dei principi fissati dalla legge.

Articolo 4

Principio di sussidiarietà

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di sussidiarietà, assicurando che le proprie funzioni siano svolte secondo i criteri di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni.
2. Il Comune favorisce ed agevola l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
3. Gli oneri in qualunque forma imposti ai privati debbono essere contenuti nella misura indispensabile per il perseguimento degli interessi pubblici da tutelare.

Articolo 5

Principio di uguaglianza

1. E' dovere di tutti gli organi comunali e di coloro che svolgono compiti di pubblico interesse tutelare e promuovere l'eguaglianza dei cittadini.
2. Nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, gli stranieri che risiedono nel territorio comunale sono equiparati ai cittadini residenti.

Articolo 6

Azioni positive

1. Il Comune adotta azioni positive per tutelare i soggetti svantaggiati.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio della pari opportunità tra uomo e donna.

Articolo 7

Principio di distinzione tra politica e amministrazione

L'amministrazione è distinta dagli organi di governo. Questi ne determinano gli obiettivi e ne accertano il raggiungimento.

Articolo 8

Rapporti con le altre istituzioni pubbliche

Il Comune promuove la cooperazione con le altre istituzioni pubbliche, in particolare con gli enti locali della Regione Autonoma della Sardegna, nella programmazione e nell'attuazione di politiche comuni nell'interesse della collettività locale

Articolo 9

Principi di programmazione e partecipazione

Il Comune ispira la propria azione ai principi della programmazione e della partecipazione, valorizzando l'apporto dei singoli e delle formazioni sociali ed in particolare delle organizzazioni di volontariato.

Articolo 10 Sede, Stemma e Gonfalone

1. La sede del Comune di Anela è situata nel palazzo civico, ubicato in via Pascoli n°5. Gli organi comunali possono riunirsi anche in sede diversa.
2. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone, le cui caratteristiche sono: analiticamente indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/01/1961.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone comunali sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.

TITOLO II

Le funzioni

Articolo 11

I principi sull'attività

1. L'attività del Comune si svolge nell'interesse del pubblico, estendendo, per quanto possibile, le utilità prodotte e il loro ambito di fruizione.
2. Il Comune esercita le proprie funzioni assicurandosi adeguate risorse organizzative ed economiche nell'osservanza degli equilibri finanziari previamente determinati e dei principi di imparzialità, buon andamento e pubblicità.
3. Gli uffici comunali operano tramite procedimenti rapidi e finalizzati all'adozione degli atti conclusivi in modo che sia assicurata la tempestività, la proporzionalità e l'efficacia delle decisioni, nonché la distinzione delle sfere di responsabilità.
4. Sono garantiti i diritti all'informazione e alla partecipazione di tutti coloro che vi abbiano interesse.
5. Il Comune, per motivate esigenze di economicità, efficienza ed efficacia, può conferire a soggetti esterni all'amministrazione lo svolgimento di attività propedeutiche all'adozione di atti conclusivi di procedimenti, ovvero lo svolgimento di attività materiali di supporto all'esercizio delle funzioni di propria competenza.

Articolo 12

I principi e i modi di organizzazione dei servizi pubblici

1. Il Comune garantisce lo svolgimento dei servizi necessari nell'interesse dei cittadini.
2. Nell'organizzazione dei servizi pubblici sono utilizzate le forme di gestione previste dalla legislazione vigente che consentano di elevarne il rendimento e di diminuirne i costi.

TITOLO III

I rapporti tra i cittadini e le istituzioni

Capo I

La partecipazione

Articolo 13

I titolari dei diritti di partecipazione

I diritti connessi agli istituti di partecipazione di cui al presente capo possono essere esercitati, singolarmente o in forma associata, dai cittadini residenti nel Comune, dai cittadini non residenti nel Comune, ma che nello stesso lavorino o studino e dagli stranieri legittimamente residenti nel Comune.

Articolo 14

Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e tutti gli altri organismi operanti senza scopo di lucro.
2. Assicura la presenza di rappresentanti dei soggetti di cui sopra negli organismi consultivi e di partecipazione e li coinvolge nella soluzione su singole questioni.

Articolo 15

Gli organismi di partecipazione popolare

1. Il Comune favorisce la costituzione, su base democratica, di organismi di partecipazione popolare, quali, ad esempio, consulte, comitati, osservatori, aventi anche un ambito territoriale limitato. Al momento della loro costituzione ne sono definite le finalità, la durata, la composizione, nonché le modalità di intervento nell'ambito delle iniziative in favore dei ragazzi e dei giovani, degli anziani, dell'ambiente, della cultura, dello sport e della promozione della qualità della vita, con funzioni propriamente consultive e propositive.

Articolo 16

Azione popolare, istanze, petizioni e proposte

1. L'azione popolare si esercita nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge.
2. Con le modalità prescritte nei commi successivi, i soggetti indicati all'articolo 13 hanno diritto di presentare agli organi del Comune, istanze, petizioni, e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la migliore tutela di interessi collettivi.
3. L'istanza, sottoscritta anche da un solo cittadino, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata senza particolari formalità, in forma scritta al Sindaco.
4. La petizione, sottoscritta da almeno venti dei soggetti indicati all'articolo 13, consiste in una richiesta generica a provvedere su un soggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che la trasmette tempestivamente all'organo competente.
5. La proposta, sottoscritta da almeno quaranta dei soggetti indicati all'articolo 13, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto di competenza del Consiglio o della Giunta. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli se concerne una disciplina regolamentare e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale ed a regime. A tal fine, si riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi degli uffici competenti.
6. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
7. Il Comune assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte.

Articolo 17

I referendum

- 1) Con le modalità previste dal presente statuto e dall'apposito regolamento, il Sindaco, su proposta della popolazione indice referendum di tipo consultivo, abrogativo e propositivo. Su proposta di almeno due terzi dei Consiglieri, il Sindaco indice referendum di tipo consultivo.
- 2) I referendum possono avere ad oggetto materie di esclusiva competenza locale. In ogni caso non possono riguardare:
 - a) Bilanci, tributi, tariffe;
 - b) Nomine, designazioni, revoche, decadenze;
 - c) Gestione del personale;
 - d) Provvedimenti di tutela delle minoranze;
 - e) Provvedimenti emessi in esecuzione di norme di legge;
 - f) Norme statutarie.
3. Il quesito oggetto del referendum deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare la copertura di tali oneri. A tal fine, gli uffici competenti, nei modi e

nelle forme previste dal regolamento, prestano la propria collaborazione ai soggetti proponenti, fornendogli le informazioni necessarie.

4. Qualora il referendum sia proposto dalla popolazione, è necessario che la richiesta sia accompagnata da un numero di sottoscrizioni pari a un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune nel caso di referendum consultivo o propositivo; da un numero di sottoscrizioni pari ad un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune nel caso di referendum abrogativo.

5. Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

6. I referendum consultivi, propositivi ed abrogativi sono validi se alla votazione ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto al voto. In ogni caso, le proposte sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Comune si conforma al risultato del referendum abrogativo e tiene conto del risultato di quelli consultivi e propositivi.

7. La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme di cui al comma 4, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti eletto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole di due terzi dei componenti.

8. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità. Nel caso in cui siano dichiarati ammissibili, le firme di cui al comma 4 sono depositate nel termine di trenta giorni dalla data dell'esito del giudizio indicato al comma precedente.

Articolo 18

La partecipazione procedimentale

1. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n° 241, il Comune, nello svolgimento di tutti i procedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, comunica l'inizio dell'attività amministrativa ai diretti destinatari degli effetti dell'atto finale, ai soggetti che per legge debbono intervenire, ai soggetti diversi dai diretti destinatari che, purchè individuati o facilmente individuabili, ricevano un pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

2. Possono partecipare al procedimento anche i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, cui possa comunque derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.

3. La comunicazione di cui al comma 1, che necessita esclusivamente della forma scritta, è personale, salvi i casi in cui essa risulti particolarmente gravosa, per i quali è possibile ricorrere a forme alternative di volta in volta stabilite.

4. I soggetti che partecipano al procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti che debbono essere valutati dal responsabile dell'ufficio procedente, di essere sentiti personalmente, ove ne facciano richiesta.

5. I procedimenti amministrativi del Comune possono concludersi con un accordo che determini il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero che lo sostituisca.

6. La partecipazione è esclusa nei casi di urgenza qualificata e motivata, nel caso di procedimenti volti all'emanazione di provvedimenti cautelari, nei casi in cui essa non apporti alcuna utilità allo svolgimento dell'attività amministrativa, nei procedimenti elencati dall'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n° 241.

7. Nei procedimenti relativi alla formazione di atti normativi o amministrativi generali l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da una istruttoria pubblica, svolta nella forma del pubblico contraddittorio. L'istruttoria pubblica è indetta dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri Comunali.

Capo II

La pubblicità

Articolo 19

Il diritto all'informazione

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione della popolazione, considerandolo indispensabile per lo svolgimento dell'attività amministrativa e per la effettiva partecipazione della collettività alla vita sociale e politica del Comune.
2. L'attività di informazione è effettuata in qualsiasi forma idonea a consentire la conoscenza e mediante le tecniche dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 20

L'accesso ai documenti amministrativi

1. Il Comune garantisce l'applicazione del principio di pubblicità dell'azione amministrativa.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque vi abbia interesse, conformemente a quanto previsto dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso.
3. Fanno eccezione quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, il quale, sentito il responsabile del procedimento, può vietarne l'esibizione.
4. Il regolamento determina le modalità di esercizio del diritto di accesso nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.
5. Il Comune, per quanto di propria competenza, favorisce l'informazione dei cittadini sull'attività delle società a cui partecipa.

Articolo 21

La pubblicità degli atti comunali

1. Sono pubblicate mediante affissione all'albo per quindici giorni consecutivi, salva diversa disposizione di legge o se rivestono carattere di documenti informatici, mediante inserimento nella banca dati del Comune, accessibile al pubblico:
 - a) Le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta;
 - b) Le ordinanze sindacali e gli atti a contenuto generale;
 - c) Le determinazioni dei Responsabili dei Settori;
 - d) Gli altri atti indicati dal regolamento sull'accesso.
2. Tali atti sono, altresì, resi pubblici anche mediante le tecniche dell'informazione e della comunicazione.

TITOLO IV

Gli organi del Comune

Articolo 22

Gli organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.

Capo I

Il Consiglio

Articolo 23

Il Consiglio

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico – amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali ed i regolamenti di cui la legge espressamente gli attribuisce la competenza. Non può delegare tale potestà ad altri organi.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
3. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, nel rispetto delle norme statutarie, da un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta.
4. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni, aziende speciali e società partecipate provvedendo alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
6. Nella prima seduta, presieduta dal Sindaco, il Consiglio, in seduta pubblica ed a voto palese:
 - a) Provvede alla convalida degli eletti;
 - b) Giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge, disponendo le eventuali surrogazioni.
7. Nel corso della seduta, il Sindaco presta giuramento nella formula che segue: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.
8. Il Sindaco in una seduta successiva da tenersi entro 60 giorni, presenta le linee programmatiche indicanti gli obiettivi generali e le scelte strategiche contenute nel programma.
9. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
10. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o da un Presidente eletto, a maggioranza assoluta, tra i Consiglieri nella prima seduta del consiglio.
11. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Egli, inoltre, assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Articolo 24

I Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l’intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento:
 - a) Partecipa alle sedute del Consiglio, prende la parola, presenta proposte di delibera, presenta proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e vota su ciascun oggetto dell’ordine del giorno;
 - b) Esercita l’iniziativa su ogni questione sottoposta alla delibera del Consiglio;
 - c) Presenta mozioni, interrogazioni e interpellanze al Sindaco, in ordine all’andamento dell’attività comunale ovvero dei soggetti, pubblici e privati, dipendenti, partecipati o, comunque, controllati dal Comune, a cui il Sindaco, o un suo delegato, risponde, entro trenta giorni;
 - d) Ottiene dal Segretario Comunale e nonché dai soggetti, pubblici e privati, partecipati o, comunque, controllati dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del suo mandato, rimanendo tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.
 - e) Ha facoltà di accedere a tutti i documenti amministrativi del Comune e di estrarne copia nei termini previsti dal regolamento.
3. Al Consigliere Comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Articolo 25

L’entrata in carica, le dimissioni, la decadenza dei consiglieri

- 1) I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 2) Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri, in forma scritta, al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
- 3) E’ soggetto a decadere il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, su iniziativa di uno dei componenti del medesimo, vagliate le ragioni esposte dall’interessato. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla pronuncia di decadenza, procede alla surrogazione del Consigliere decaduto.

Articolo 26

I gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune.
4. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
5. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

Articolo 27

Funzioni di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio definisce annualmente le azioni ed i progetti per l'attuazione del programma di governo con l'approvazione della relazione revisionale e programmatica, del bilancio annuale e pluriennale, del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.
2. La verifica dell'attuazione del programma viene effettuata dal Consiglio:
 - a) Con il referto del controllo di gestione di cui agli articoli 147 e 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali presentato a cadenza periodica dalla struttura preposta a tale funzione, entro i termini e con le modalità previste dal regolamento;
 - b) Con la ricognizione e verifica dello stato di attuazione del programma da effettuarsi con la periodicità prevista dal regolamento di contabilità secondo quanto dispone l'articolo 193 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Capo II

Il Sindaco

Articolo 28

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge. Nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco e, nella prima seduta successiva alle elezioni, ne dà comunicazione al Consiglio. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune. E' l'organo responsabile dell'amministrazione. Sovrintende all'attività dell'ente, garantendone la conformità con le linee programmatiche. Svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
3. Il Sindaco, nel rispetto della legge e dello statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli Assessori, al Segretario Comunale ed ai dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni dirigenziali nonché, per attività e durata circoscritte a singoli compiti di analisi, studio e proposta di azione, ai Consiglieri.
4. Il Sindaco, quando lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dell'organizzazione comunale ed agli interessi dell'Ente può, conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.
5. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
6. Il Sindaco, sentita la Giunta, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni, aziende speciali e società partecipate, in conformità agli indirizzi forniti dal Consiglio.

Articolo 29

Funzioni del Sindaco per servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni, elencate nel primo comma dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.
4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
6. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Articolo 30

La cessazione della carica del Sindaco

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dalla legge.
2. Le dimissioni del Sindaco, una volta divenute efficaci ed irrevocabili, producono lo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tali evenienze, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

Articolo 31

Il vice Sindaco

1. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

Capo III

La Giunta

Articolo 32

La Giunta

1. Il Sindaco presiede la Giunta, assicurando l'unità di indirizzo politico – amministrativo dell'azione comunale.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.

Articolo 33

La composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a quattro (4), di cui due possono essere nominati anche assessori esterni al consiglio purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza e esperienza tecnica, amministrativa e professionale.
2. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Articolo 34

Il funzionamento della Giunta

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco o del vice Sindaco.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta Stessa,
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale. I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale o da chi ne fa le veci.
4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli Assessori e dei dipendenti a cui siano state attribuite funzioni dirigenziali, nonché nei casi di cui all'articolo 16 del presente statuto. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Articolo 35

Gli Assessori

1. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Sindaco; esse hanno effetto dal momento della loro presa d'atto da parte del Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

TITOLO V

L'ordinamento degli uffici

Capo I

L'organizzazione

Articolo 36

Autonomia organizzativa

Il Comune ha autonomia organizzativa

Articolo 37

L'articolazione degli uffici

1. Il Comune articola i propri uffici secondo aree funzionali denominate "Settori", in modo che sia assicurata l'integrazione delle attività, l'imparzialità ed il buon andamento.
2. Determina la propria struttura organizzativa e la dotazione organica assicurando il maggior grado di flessibilità del lavoro in relazione agli obiettivi degli organi di governo, alle esigenze dei cittadini ed alle risorse finanziarie disponibili.
3. Possono essere istituiti uffici con scopi determinati, con l'indicazione del termine entro il quale debbono cessare la propria attività.

Articolo 38

Il regolamento di organizzazione

1. Il regolamento di organizzazione stabilisce le norme sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali
2. Il regolamento è adottato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le seguenti finalità, criteri e modalità:
 - a) Garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) Verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) Valutare le prestazioni del personale con qualifica apicale;
 - d) Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
4. Il controllo di gestione è effettuato con la cadenza periodica stabilita dal regolamento, non inferiore al semestre. L'individuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dall'ente, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, secondo i principi enunciati dagli articoli 147, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dal titolo V del D.lgs. 30 marzo 2001, n° 165.
5. L'organizzazione del controllo di gestione è effettuata dal Comune anche in deroga ai principi dell'articolo 1, comma 2, del D. lgs. 30 luglio 1999, n° 286, ferme restando le seguenti norme:
 - a) L'attività di valutazione e controllo supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico – amministrativo. Essa è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico – amministrativo;
 - b) Il controllo di gestione è svolto dalla struttura unica che provvede alle altre competenze di cui alla lett. a) la quale risponde anche per esso agli organi di governo dell'ente.
6. Per l'effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 5 il Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regola le modalità di costituzione e funzionamento.
7. L'attribuzione delle incentivazioni al personale è effettuata secondo criteri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate.

Capo II

Il personale

Articolo 39

I principi

1. Sulla base delle risorse assegnate dal bilancio, il Sindaco impartisce le direttive generali sull'azione amministrativa.
2. Nell'attribuzione degli incarichi devono risultare distinte le sfere di attribuzione e le relative responsabilità.

Articolo 40

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

3. Il Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Settori e ne coordina l'attività.
5. Al Segretario possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale, con le modalità di cui al precedente articolo 28, comma 4.
6. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario Comunale.

Articolo 41

La dirigenza

1. I Responsabili di Settore e/o servizio svolgono tutti i compiti di gestione, inclusa l'adozione degli atti che rilevino verso l'esterno, che non può in alcun modo essere effettuata dagli organi di governo. Adottano, inoltre, gli atti delegati loro dal Sindaco.
2. Sono responsabili dei risultati ottenuti dagli uffici cui sono preposti.
3. Il Direttore Generale, nominato con le modalità contemplate nel precedente articolo 28, comma 4, attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Predisporre il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione. Sovrintende alla gestione degli uffici nei modi previsti dal regolamento, curandone gli aspetti decisionali e organizzativi per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi. Svolge i compiti previsti dal regolamento di organizzazione e quelli affidatigli dal Sindaco.
4. La competenza a proporre azioni, resistere in giudizio, conciliare e transigere spetta alla Giunta Comunale. La competenza a proporre azioni, resistere in giudizio, conciliare e transigere in materia tributaria spetta al Responsabile del Settore Finanziario.

Articolo 42

Principi sulla gestione del personale

1. Il Comune assicura l'effettiva partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi, le condizioni per la loro valorizzazione professionale ed il miglioramento delle prestazioni, al fine di qualificare la propria offerta di servizi e di contenere i costi complessivi.
2. La gestione del personale è di competenza dei Responsabili di Settore e/o Servizio.
3. Le decisioni relative all'assunzione, alla gestione e alla carriera del personale sono assunte in modo indipendente ed imparziale.
4. Il Comune promuove l'utilizzo delle tecniche dell'informazione e della comunicazione che consentono lo svolgimento dell'attività presso gli uffici decentrati o altri luoghi idonei.

TITOLO VI

La finanza

Articolo 43

Autonomia finanziaria e impositiva

1. Il Comune ha autonomia finanziaria e impositiva, che esercita per dotarsi dei mezzi necessari al perseguimento dei propri obiettivi, nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario.
2. Disciplina con regolamento le proprie entrate, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
3. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dallo statuto del contribuente.
4. Stabilisce tariffe, come corrispettivo dei servizi resi al pubblico, in modo da assicurare che la loro gestione sia in equilibrio e da favorire il miglioramento delle prestazioni erogate. Può disporre che le tariffe siano poste a carico degli utenti anche in modo non generalizzato.

Articolo 44

Vincoli di destinazione delle entrate straordinarie

1. Il Comune può ricorrere a forme di indebitamento per il finanziamento degli investimenti pubblici, secondo le modalità ammesse dai principi generali dell'ordinamento finanziario.
2. Sono destinati agli investimenti pubblici anche i proventi derivanti dalle alienazioni di beni patrimoniali disponibili. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

Articolo 45

La programmazione finanziaria

1. L'acquisizione e l'impiego delle risorse si ispirano ai principi della coerenza e dell'adeguatezza rispetto alle funzioni e ai servizi da espletare, della programmazione, del pareggio economico e finanziario, dell'universalità, dell'integrità, dell'unità, dell'annualità e della veridicità.
2. Il bilancio annuale di previsione è corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.
3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale è assicurato idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.
4. Il regolamento di contabilità assicura la pubblicità dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, anche mediante le tecniche dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 46

La gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria avviene nel rispetto del principio della copertura finanziaria.
2. Il servizio di tesoreria è affidato in concessione in base alle procedure stabilite dalla legge. Il servizio di riscossione delle entrate tributarie può essere affidato in concessione.
3. Per ogni deliberazione che comporti implicazioni finanziarie è necessario il parere di regolarità contabile da parte dell'ufficio di ragioneria.
4. I risultati della gestione sono rilevati nel rendiconto, secondo le disposizioni del regolamento.

Articolo 47

L'organo di revisione contabile

1. L'organo di revisione economico – finanziaria collabora con il Consiglio Comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
2. Il regolamento di contabilità può affidare all'organo di revisione altre funzioni. Ne disciplina i modi di scelta, di esercizio delle attribuzioni e di cessazione dall'incarico.
3. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e partecipa, se convocato, all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Articolo 48

Modifiche allo statuto

1. Per le modifiche allo statuto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, 4° comma, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267.

Articolo 49

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel B.U.R.A.S. , affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 Giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 50

Disposizioni finali e transitorie

1. I Regolamenti attualmente vigenti restano in vigore, per la parte non in contrasto con le norme di cui al presente Statuto, fino alla approvazione dei nuovi regolamenti previsti dallo Statuto Stesso.